

eliminare eventuali distorsioni generiche, connesse alle divergenze esistenti fra i vari sistemi fiscali e previdenziali dei vari Stati membri, tenendo conto delle difficoltà strutturali di determinati settori industriali.

39. Per contro, la modifica unilaterale di un dato elemento dei costi di produzione in un dato settore dell'economia di uno Stato membro può alterare l'equilibrio esistente.

40. È quindi inutile il raffronto delle relative aliquote di una determinata categoria di costi sul costo di produzione complessivo, poiché l'elemento decisivo è lo sgravio in sé, non già la categoria di costi cui esso si riferisce.

41. Inoltre, gli oneri sociali gravanti sugli imprenditori sono compresi nella più generale categoria dei costi per la manodopera.

42. Dal fascicolo si desume che questi ultimi sono in Italia relativamente bassi, per il settore tessile, rispetto al livello ch'essi raggiungono, nello stesso settore, negli altri Stati membri.

43. È evidente che lo sgravio degli oneri sociali, contemplato dall'art. 20 della legge n. 1101, ha l'effetto di ridurre il costo della manodopera nel settore tessile italiano.

44. L'industria tessile italiana è in concorrenza con le imprese dello stesso settore degli altri Stati membri, come dimostra il volume crescente di prodotti tessili italiani esportati in questi Stati.

45. La riduzione dei costi di produzione dell'industria tessile italiana, ottenuta mediante lo sgravio degli oneri sociali, influisce necessariamente sugli scambi fra gli Stati membri.

46 [...] i mezzi dedotti [...] vanno quindi disattesi ».

X 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV c. Commissione*, causa 730/79, Racc. 2671.

Il Governo olandese comunicava alla Commissione l'intenzione di concedere alla Philip Morris Holland BV, affiliata olandese della Philip Morris International, il « premio supplementare per grandi progetti » previsto dalla legge olandese sull'incentivazione e l'orientamento degli investimenti (Staatsblad n. 368). L'intervento tendeva a concentrare e sviluppare la produzione di sigarette dell'impresa, chiudendo uno dei suoi due stabilimenti nei Paesi Bassi ed aumentando la capacità di produzione dell'altro. Con decisione 27 luglio 1979, la Commissione vietava al Governo dei Paesi Bassi di portare a compimento il suo progetto in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Il Governo adiva la Corte di giustizia chiedendo di annullare tale decisione, criticando, tra l'altro, la dichiarata inapplicabilità al caso di specie delle deroghe di cui all'art. 92, par. 3, Trattato CEE, lettere a), b) e c) (oggi art. 87, par. 3, lettere a), b) e c), CE). La Corte, sul punto, ha osservato:

« 8. L'art. 92, n. 1, del Trattato di Roma dispone che « salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ». [...] ».

11. Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Nella fattispecie, l'aiuto che il governo olandese intendeva concedere riguardava un'impresa orientata verso il commercio internazionale, come prova l'alta percentuale della sua produzione che essa si propone di esportare in altri Stati membri. L'aiuto in questione doveva contribuire all'incremento della sua capacità produttiva e, di conseguenza, all'accrescimento della sua capacità di alimentare le correnti di scambio, comprese quelle esistenti fra Stati membri. Del resto, l'aiuto avrebbe alleviato il costo della trasformazione degli impianti di produzione, procurando con ciò stesso alla ricorrente un vantaggio concorrenziale nei confronti dei fabbricanti che hanno ottenuto, o hanno l'intenzione di ottenere, a proprie spese un aumento analogo delle possibilità di rendimento dei propri impianti.

12. Queste circostanze, menzionate nella motivazione della decisione impugnata e non contestate dalla ricorrente, costituiscono una giustificazione sufficiente a consentire alla Commissione di ritenere che l'aiuto progettato sia tale da incidere sugli scambi fra Stati membri e minacci di falsare la concorrenza fra le imprese situate in diversi Stati membri. [...]

24. [...] è il caso di ricordare che la Commissione è titolare di un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario.

25. È in tale contesto che la Commissione ha valutato, a ragion veduta, il tenore di vita e la sottoccupazione grave nella zona di Bergen-op-Zoom, non in riferimento al livello medio nazionale olandese, bensì in relazione al livello comunitario. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente tratto dall'art. 92, n. 3, b), del Trattato, la Commissione poteva benissimo ritenere, come ha fatto, che l'investimento da realizzare nella fattispecie non costituisce « un importante progetto di comune interesse » e che l'aiuto progettato non potesse essere assimilato ad un aiuto destinato « a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro », dato che l'aiuto progettato avrebbe consentito di spostare investimenti realizzabili in altri Stati membri ove la situazione economica fosse meno favorevole che nei Paesi Bassi, il cui livello nazionale di disoccupazione è fra i più bassi della Comunità.

26. Quanto all'art. 92, n. 3 c), del Trattato, gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono pertinenti. La compatibilità col Trattato dell'aiuto in questione deve essere valutata nell'ambito comunitario e non in quello di un solo Stato membro. La valutazione della Commissione si fonda in gran parte

sulla constatazione che il previsto incremento della produzione di sigarette verrebbe esportato negli altri Stati membri, ciò nel contesto di un rallentamento dei consumi, e che pertanto non si può ritenere che le condizioni degli scambi non verrebbero alterate da un tale aiuto in misura contraria all'interesse comune. Questa valutazione è fondata. È parimenti giustificata, qualora si valuti la necessità di un aiuto dal punto di vista comunitario piuttosto che da quello di un solo Stato membro, la constatazione che il gioco del mercato nel settore della produzione di sigarette è da solo tale da assicurarne, senza intervento statale, lo sviluppo normale e che, quindi, l'aiuto non può essere considerato destinato ad « agevolarne » lo sviluppo ».

14 gennaio 1997, Spagna c. Commissione, causa C-169/95, Racc. I-135.

Agli inizi degli anni novanta, il governo spagnolo concedeva all'impresa spagnola Piezas y Rodajes SA (in prosieguo: la « PYRSA ») degli aiuti finalizzati alla costruzione di una fonderia per la produzione di ruote dentate e attrezzature GET (pezzi utilizzati per il livellamento e gli scavi del suolo). A seguito di un reclamo presentato contro tale intervento dalla società britannica William Cook plc (in prosieguo: la « Cook »), operante nel medesimo settore, la Commissione avviava un'inchiesta e, successivamente, con decisione del 14 marzo 1995, dichiarava gli aiuti accordati dalle autorità spagnole alla PYRSA compatibili con il mercato comune in quanto riconducibili alla deroga di cui all'art. 92, par. 3, lett. a) (oggi art. 87, par. 3, lett. a) Trattato CE, ovvero agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure sussista una grave forma di sottooccupazione. La Cook adiva la Corte di giustizia impugnando la decisione. Quest'ultima veniva annullata in quanto il giudice adito riteneva che la Commissione, laddove aveva inteso richiamarsi all'assenza di sovracapacità del settore di attività considerato, avrebbe dovuto aprire un procedimento ai sensi dell'art. 93, par. 2 (oggi art. 88, par. 2) Trattato CE. A seguito di tale sentenza, la Commissione apriva il suddetto procedimento al termine del quale, il 29 marzo 1995, adottava una decisione in cui dichiarava che gli aiuti concessi erano illegittimi e quindi incompatibili con il mercato comune, ordinando la loro soppressione e la restituzione delle somme versate. La Spagna proponeva, dinanzi alla Corte di giustizia, ricorso per annullamento di tale decisione contestando, tra l'altro, la mancata applicazione della deroga di cui all'art. 92, par. 3, lett. a), Trattato CE. La Corte, sul punto, ha osservato:

« 12. Il Regno di Spagna ritiene che l'art. 92, n. 3, lett. a), che non comporta la condizione figurante alla lett. c), dello stesso paragrafo, secondo cui gli aiuti menzionati in quest'ultima lettera non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, esige soltanto che gli aiuti controversi siano destinati ad agevolare lo sviluppo delle

regioni considerate. Se non è escluso che tale condizione imponga di esaminare l'impatto settoriale degli aiuti in parola, un esame siffatto può essere condotto, secondo il governo ricorrente, al solo fine di determinare se, tenuto conto della situazione del settore, i detti aiuti possano o meno agevolare lo sviluppo economico della regione.

13. La Commissione fa valere che la diversa formulazione delle lett. a) e c), dell'art. 92, n. 3, non può giustificare il fatto di non procedere all'esame dell'impatto settoriale di un aiuto concesso a un'impresa attiva in una regione sfavorita. Essa ricorda peraltro che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'esercizio del suo potere discrezionale implica valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario.

14. L'art. 92, n. 3, del Trattato dispone:

« Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione, [...]

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. [...] ».

15. Come già rilevato dalla Corte, un programma di aiuti a finalità regionale può fruire, all'occorrenza, di una delle deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c). A questo proposito l'uso dei termini « anormalmente » e « grave » nella deroga contenuta nella lett. a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Invece la deroga di cui alla lett. c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni che sono sfavorite rispetto alla media nazionale, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), purché gli aiuti che vi sono destinati « non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse » (v. sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 19).

16. Viceversa, l'assenza di quest'ultima condizione nella deroga prevista dalla lett. a) implica un più ampio potere discrezionale ai fini della concessione degli aiuti a imprese situate nelle regioni che rispondono effettivamente ai criteri fissati da tale deroga.

17. Tuttavia la diversità di formulazione in tal modo rilevata non può indurre a considerare che la Commissione non debba affatto prendere in considerazione l'interesse comunitario laddove essa applichi l'art. 92, n. 3, lett. a), e debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'insieme della Comunità.

18. Conformemente ad una giurisprudenza costante, l'art. 92, n. 3, conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v. segnatamente, sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79,

Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 24, e 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18).

19. La Commissione ha informato a parecchie riprese gli Stati membri circa gli orientamenti che, in forza dei poteri a tal fine conferitile dagli artt. 92 e seguenti del Trattato, intendeva applicare ai regimi di aiuto a finalità regionale. Ciò costituisce in particolare l'oggetto della sua comunicazione del 1988 sul metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (comunicazione 88/C 212/02 — GU C 212, pag. 2), a cui fa riferimento la sua decisione di aprire il procedimento relativo agli aiuti controversi nella presente causa (v. la [...] comunicazione 93/C 281/07 [GU C 281, pag. 8]).

20. Da tali orientamenti risulta che l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) nonché lett. c), presuppone la presa in considerazione non soltanto delle implicazioni di ordine regionale degli aiuti previsti da tali disposizioni del Trattato, ma anche, con riguardo all'art. 92, n. 1, dell'impatto degli aiuti in parola sugli scambi fra gli Stati membri e quindi delle ripercussioni settoriali che gli aiuti rischiano di provocare a livello comunitario.

21. Certo, come fa notare il governo spagnolo, le condizioni descritte al riguardo nella parte I, punto 6, della citata comunicazione 88/C 212/02 concernono più precisamente taluni aiuti al funzionamento che la Commissione può autorizzare mediante deroga ex art. 92, n. 3, lett. a), se gli aiuti destinati ad un investimento iniziale non sono adeguati o sufficienti.

22. Tuttavia, come ricordato dalla Commissione nella decisione di aprire il procedimento, gli aiuti regionali non devono provocare sovraccapacità settoriali a livello comunitario. È chiaro al riguardo che la formulazione della parte I, punto 6, secondo trattino, della comunicazione 88/C 212/02, secondo cui l'aiuto « deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica » e non deve condurre a creare a livello comunitario « un problema settoriale (...) più grave del problema regionale originale », può applicarsi a qualunque aiuto regionale, a prescindere dalla sua natura. Siffatte valutazioni non sono incompatibili con la finalità dell'art. 92, n. 3, lett. a). Infatti, ammettere il contrario equivarrebbe ad agevolare la realizzazione di iniziative economicamente precarie che, in quanto aggravano soltanto gli squilibri di cui soffrono i mercati in questione, non sono idonee, in ultima analisi, a risolvere in modo efficace e durevole i problemi di sviluppo delle regioni interessate. La circostanza, rilevata dalla Commissione, che la PYRSA si trovi attualmente in stato di insolvenza malgrado gli aiuti ricevuti dimostra peraltro che un rischio siffatto non è teorico.

23. In tale ottica la Commissione, laddove si pronuncia sulla compatibilità di un determinato regime di aiuti regionali, indica, come ha fatto nella [...] decisione 26 maggio 1987, relativa al regime generale di aiuti regionali in Spagna [v. comunicazione 88/C 251/04 — GU C 251, pag. 4], che l'applicazione del regime è soggetta alle disposizioni e condizioni tipo del diritto comunitario relative a taluni settori di attività.

24. [...] la decisione iniziale della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti litigiosi era fondata peraltro su due motivi, di cui il primo era basato precisamente sull'assenza di problemi di sovraccapacità. Dichiarando, al punto 38 della [...] sentenza Cook/Commissione [19 maggio 1993, causa C-198/91, Racc. pag. I-2487], che la Commissione avrebbe dovuto dar corso al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato al fine di verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza delle proprie valutazioni al riguardo, la Corte ha già riconosciuto implicitamente che tale valutazione poteva vertere su tale problema.

25. Risulta dall'insieme di tali considerazioni che, dichiarando gli aiuti litigiosi incompatibili col Trattato in ragione della sovraccapacità esistente nel settore di attività in questione, la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale ».

27 gennaio 1998, Ladbroke Racing Ltd c. Commissione, causa T-67/94, Racc. II-7.

La società di diritto inglese Ladbroke Racing Ltd (in prosieguo: la « Ladbroke »), controllata dalla Ladbroke Group plc, che si occupava, tra l'altro, dell'organizzazione e della fornitura di servizi di scommesse sulle corse ippiche nel Regno Unito e in altri paesi della Comunità europea, denunciava alla Commissione alcuni aiuti che le autorità francesi avrebbero accordato alla Pari Mutuel Urbain (in prosieguo: la « PMU »), un consorzio composto dalla principali società di corse ippiche in Francia. Con decisione del 22 settembre 1993, la Commissione dichiarava alcune di queste misure statali compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, par. 3, lett. c) (oggi art. 87, par. 3 lett. c) Trattato CE, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. La Ladbroke adiva il Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento di tale decisione e contestando, tra l'altro, la non corretta applicazione di tale esenzione. In proposito, il Tribunale ha osservato:

« 147. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 92, n. 3, del Trattato conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale di ammettere deroghe al divieto generale di cui al n. 1 del detto articolo. L'accertamento, in tal caso, della compatibilità o dell'incompatibilità con il mercato comune di un aiuto statale solleva problemi che implicano la valutazione di fatti e di circostanze economiche complesse ed atte a modificarsi rapidamente (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 15; 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 36, e 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, [causa C-169/95, Racc. pag. I-135], punto 18). Inoltre, si evince dalla giurisprudenza che nell'ambito di un

quanto la ricorrente sembra sostenere, la valutazione di un aiuto in ambito comunitario non significa che un aiuto che ha effetti positivi per lo sviluppo di un settore in un solo Stato membro, come l'accettazione delle scommesse in Francia, non possa beneficiare di una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato, in quanto, come la Commissione ha sottolineato, è nell'interesse della Comunità che un determinato settore economico disponga in uno Stato membro di una organizzazione e di una struttura efficienti.

159. Il Tribunale ritiene che la ricorrente non può inoltre rimproverare alla Commissione di non aver esaminato se l'aiuto di cui trattasi era necessario per la realizzazione dell'obiettivo perseguito. Infatti, è chiaramente indicato nella decisione impugnata che « tali deroghe si applicano soltanto se la Commissione è in grado di constatare che il libero gioco delle forze di mercato, in assenza degli aiuti, non inciterebbe il potenziale beneficiario ad adottare un comportamento utile alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui sopra » [parte VII, quarto capoverso, della decisione impugnata], e che, per quanto riguarda l'aiuto all'informatizzazione del PMU, « le società di corse non erano in grado di finanziare esse stesse tutti gli investimenti necessari ». Peraltro, è assodato che, dall'inizio degli anni ottanta, le società di corse si trovavano in una situazione finanziaria di grave deficit, il che spiega perché solo un intervento delle autorità statali, e non degli organismi finanziari privati, fosse idoneo ad assicurare il risanamento di tale situazione [v. parte IV, punti 2) e 3) della decisione impugnata].

160. Quanto alla proporzionalità dell'intensità dell'aiuto di cui trattasi, è pur vero che nella decisione impugnata quest'ultima è stata qualificata dalla Commissione come elevata. Tuttavia ciò non toglie che secondo la decisione impugnata tale aiuto è stato accordato molto prima della creazione del PMI, nel gennaio 1989, data alla quale, in ragione dello stato di sviluppo della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri, esso non poteva produrre effetti contrari all'interesse comunitario.

161. Infine, il Tribunale ritiene che l'argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione non avrebbe applicato correttamente questo stesso criterio poiché essa avrebbe valutato l'intensità dell'aiuto di cui trattasi isolatamente, non può nemmeno essere accolto. Infatti, se è vero che la Commissione, per il fatto stesso che essa non ha applicato correttamente l'art. 92, n. 1, alle quattro misure statali denunciate dalla ricorrente [...], non poteva valutare i loro effetti cumulativi con gli effetti dell'aiuto di cui trattasi, ciò non toglie che tali vantaggi cumulativi riguardano un periodo durante il quale non esistevano né concorrenza né scambi intracomunitari. Di conseguenza, sulla valutazione della compatibilità con il mercato comune della misura di cui trattasi, i cui effetti erano, peraltro, di durata limitata, dal 1982 al 1985, non ha incidenza l'esistenza di altri aiuti concessi prima del 1989 al PMU.

162. Ne consegue che la Commissione poteva correttamente considerare che, tenuto conto dello stato degli scambi intracomunitari all'epoca dei fatti,

l'aiuto di cui trattasi, benché d'intensità elevata, fosse, cionondimeno, compatibile con il mercato comune. [...]

163. Come risulta dalla decisione impugnata, tale aiuto [l'esenzione della regola del differimento di un mese per la detrazione dell'IVA prima del 1989] è stato considerato compatibile con il mercato comune fino al 1989, anno a partire dal quale le società di corse hanno dovuto provvedere al deposito di una cauzione permanente presso il Tesoro, al fine di compensare il vantaggio che ne derivava. Orbene, come è stato constatato, la valutazione della Commissione si basa su un errore riguardante l'ambito temporale nel quale essa doveva essere effettuata [...], il che impedisce al Tribunale di pronunciarsi sull'esistenza stessa dell'aiuto di cui trattasi. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, poiché la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune fino al 1989 è fondata dalla Commissione sugli stessi motivi riguardanti l'aiuto che risulta dall'arrotondamento delle vincite alla cifra decimale inferiore, tale constatazione della Commissione non può esser messa in discussione, dato che tali motivi, come è stato constatato, non sono viziati da errore di valutazione manifesto [...]. Ne consegue che, malgrado l'errore commesso nella fattispecie dalla Commissione, quest'ultima aveva motivi validi per ritenere che l'aiuto di cui trattasi fosse, fino al 1989, compatibile con il mercato comune. [...]

164. La ricorrente sostiene che, anche [sull'esenzione fino al 1989 dal contributo per le opere di edilizia], la decisione è viziata per le stesse ragioni esposte riguardo ad altri due aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune. Orbene, poiché gli argomenti della ricorrente riguardanti queste altre misure sono infondati [...], ciò vale anche per le censure formulate nei confronti dell'aiuto di cui trattasi.

165. Da quanto precede consegue che il motivo della ricorrente relativo ad un'applicazione errata dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato non è fondato e di conseguenza deve essere respinto ».

X 15 dicembre 1999, *Freistaat Sachsen e a. c. Commissione, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Racc. II-3663.*

Con lettera 31 dicembre 1988, la Commissione informava gli Stati membri che, nel corso della riunione del 22 dicembre 1988, ed a seguito della propria decisione del 19 luglio 1988 di istituire una disciplina generale comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile (« disciplina comunitaria »), sulla base dell'art. 93, par. 1 (oggi art. 88, par. 1) Trattato CE, essa aveva fissato i criteri di attuazione di tale disciplina, indicati in un documento allegato alla lettera stessa. La Commissione chiedeva agli Stati membri di comunicare l'accettazione della disciplina entro il termine di un mese. Poiché il Governo tedesco le aveva comunicato la propria decisione di non applicare la disciplina comunitaria, la Commissione, ai sensi dell'art. 93, par. 2, del Trattato, adottava

la decisione n. 90/381, intesa alla modifica del regime tedesco di aiuto all'industria automobilistica. Alcune imprese destinatarie sostanziali dell'atto proponevano, dinanzi al Tribunale di primo grado, ricorsi diretti al suo annullamento parziale. Con riguardo all'applicabilità dell'art. 92, par. 2, lett. c) (oggi art. 87, par. 2, lett. c) Trattato CE, il Tribunale ha osservato:

« 129. Ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, sono compatibili con il mercato comune « gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dal tale divisione ».

130. Lungi dall'essere stato implicitamente abrogato in seguito alla riunificazione tedesca, tale articolo è stato mantenuto in vigore sia dal Trattato di Maastricht, stipulato il 7 febbraio 1992, sia dal Trattato di Amsterdam concluso il 2 ottobre 1997. Inoltre, una disposizione identica è stata inserita nell'art. 61, n. 2, lett. c), dell'Accordo sullo spazio economico europeo, siglato il 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

131. Di conseguenza, considerata la portata oggettiva delle norme comunitarie, di cui occorre salvaguardare l'autorità e l'effetto utile, non si può presumere che tale articolo sia divenuto privo di oggetto dopo la riunificazione della Germania, come sostenuto dalla Commissione in udienza, contrariamente alla sua prassi amministrativa [...].

132. Occorre tuttavia sottolineare che, trattandosi di una deroga al principio generale, stabilito dall'art. 92, n. 1, del Trattato, dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato va interpretato rigorosamente.

133. Inoltre, come la Corte ha sottolineato, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze della Corte 17 novembre 1983, causa 292/83, Merck, Racc. pag. 3781, in particolare pag. 3792, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, in particolare pag. 1062).

134. Nel caso di specie, l'espressione « divisione della Germania » si riferisce storicamente alla demarcazione della linea di separazione tra le due zone nel 1948. Pertanto, gli « svantaggi economici provocati da tale divisione » riguardano solamente quelli determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dalla conservazione di questa linea di confine, come, per esempio, l'interclusione di certe regioni [...], l'interruzione delle vie di comunicazione [...] o ancora la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese che necessitano quindi di essere sostenute sia per potersi adattare alla nuova situazione, sia per sopravvivere a tali svantaggi (v. in tal senso, ma con riguardo all'art. 70, quarto comma, del Trattato CECA, sentenza Barbara Erzbergbau e a. /Alta Autorità, [10 maggio 1960, cause riunite da 3/58 a 18/58, 25/58 e 26/58, Racc. pag. 357], pag. 396.

135. Per contro, l'idea dei ricorrenti e del governo tedesco secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consente di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder finché questi non abbiano raggiunto un livello di sviluppo paragonabile a quello dei vecchi Länder, è in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale articolo quanto con il suo contesto e gli scopi che esso persegue.

136. Infatti, gli svantaggi economici subiti complessivamente dai nuovi Länder non sono dovuti alla divisione della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. In quanto tale, la divisione della Germania ha avuto solo conseguenze marginali sullo sviluppo economico delle due zone, colpite inizialmente allo stesso modo, e non ha impedito all'economia dei vecchi Länder di svilupparsi positivamente in seguito.

137. È necessario osservare pertanto che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano per ragioni diverse dalla divisione della Germania in quanto tale, e in particolare a causa dei differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dall'una e dall'altra parte della frontiera.

138. Da quanto precede risulta altresì che la Commissione non ha commesso un errore di diritto indicando in via generale, al punto X, terzo capoverso, della Decisione, che la deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non era applicabile ad aiuti regionali a favore di nuovi progetti di investimento e che le deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, e dalla disciplina comunitaria erano sufficienti ad affrontare i problemi presenti nei nuovi Länder.

139. Al riguardo, i ricorrenti denunciano a torto la contraddittorietà della motivazione in quanto la Commissione, in altri punti della Decisione, avrebbe qualificato tali aiuti come « investimenti di ampliamento ». Infatti, l'espressione « aiuti regionali per nuovi progetti di investimento » è utilizzata in risposta ad un argomento generale sollevato dal governo tedesco [v. punto V, primo capoverso, n. 1), della decisione] e non riguarda, quindi, in modo specifico gli aiuti ai progetti di investimento della Volkswagen a Mosel II e a Chemnitz II, bensì il complesso degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico generale dei nuovi Länder.

140. Inoltre, quanto al problema di verificare se, oltre al carattere di aiuti allo sviluppo economico del Freistaat Sachsen, gli aiuti controversi siano specificamente volti a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania, occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (sentenza 28 aprile 1993, Italia/Commissione, [causa C-364/90, Racc. pag. I-2097], punto 20).

141. Non vi è alcun elemento del fascicolo sottoposto al Tribunale che consenta di stabilire che il governo tedesco o i ricorrenti hanno presentato argomenti specifici, nel corso del procedimento amministrativo, per provare

l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania.

142. Giustamente, pertanto, la Commissione sostiene che le parti non hanno addotto elementi concreti che possano giustificare l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato al caso di specie.

143. È vero che dinanzi al Tribunale i ricorrenti e il governo tedesco, rinviando in merito ai documenti presentati nella causa C-301/96, hanno sostenuto che la prova degli svantaggi economici provocati alla Sassonia dalla divisione della Germania risulta da un confronto tra la produzione automobilistica tedesca realizzata in tale regione prima del 1939 e quella realizzata nel 1990. A loro giudizio, il relativo declino dell'industria automobilistica sassone, rispetto a quella della Germania Ovest in generale, è stato determinato in particolare dalla divisione del mercato tedesco e dalla correlativa perdita dei tradizionali sbocchi ad Ovest di tale industria.

144. Detto argomento non può essere accolto, perché non è stato fatto valere nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92, C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-37/97, Forges de Clabecq SA/Commissione, Racc. pag. II-859, punto 93).

145. Infatti, anche supponendo che vi siano stati ostacoli al commercio infratedesco che hanno determinato la perdita dei tradizionali sbocchi dell'industria automobilistica sassone, ciò non implicherebbe che la cattiva situazione economica di tale industria nel 1990 fosse una diretta conseguenza di tale perdita di sbocchi ipoteticamente determinata dalla divisione della Germania nel 1948. Le difficoltà indicate dai ricorrenti derivano, principalmente, dalla diversa organizzazione economica dello stesso regime della Germania Est, che non è stata « provocata dalla divisione della Germania » ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

146. Un confronto tra la situazione dell'industria automobilistica sassone prima del 1939 e quella del 1990 non basta quindi di per sé a provare l'esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra gli svantaggi economici che tale industria avrebbe subito a seguito della concessione degli aiuti controversi e la « divisione della Germania » ai sensi del suddetto articolo.

147. Per quanto riguarda la decisione relativa alla Saar, nessuna delle parti l'ha prodotta o richiesta nell'ambito del presente procedimento. I ricorrenti non hanno dimostrato che tale decisione rifletterebbe un approccio diverso della Commissione in passato e che, anche ove dimostrato, tale approccio rimetterebbe in discussione la validità delle valutazioni giuridiche effettuate nel 1996.

148. Di conseguenza, i ricorrenti e l'intervenuta non hanno addotto gli elementi necessari per sostenere che la Commissione ha superato i limiti della sua discrezionalità considerando gli aiuti controversi non conformi ai requisiti che permettono di usufruire della deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

149. Quanto all'addebito relativo al difetto di motivazione, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (diventato art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato (v., per esempio, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 46).

150. Nel caso di specie, la decisione comporta solo un'esposizione sommaria dei motivi per cui la Commissione ha negato l'applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

151. Occorre tuttavia sottolineare che tale decisione è stata adottata in un contesto ben noto al governo tedesco e ai ricorrenti, inserendosi nell'ambito di una giurisprudenza consolidata, specie nei confronti dei ricorrenti stessi. Una decisione di questo tipo può essere motivata in modo sommario (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Papiers peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31, e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri et New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 35).

152. Infatti, nelle sue relazioni con la Commissione, il governo tedesco, a partire dal 1990, si è più volte riferito all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, ribadendo l'importanza di tale disposizione per la ripresa dell'ex Germania Est [...].

153. Le tesi addotte in merito dal governo tedesco sono state respinte in diverse comunicazioni o decisioni della Commissione [...].

154. Al riguardo, bisogna attribuire un'importanza particolare alla decisione Mosel I [decisione n. 94/1068/CE, riguardante gli aiuti a favore degli investimenti del gruppo Volkswagen nei nuovi Länder tedeschi (GU L 385, pag. 1)], con cui la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità, con il mercato comune, di alcuni degli aiuti considerati, pari ad un importo di DM 125,2 milioni, dopo aver escluso, per ragioni identiche a quelle accolte nella decisione, che potessero rientrare nella deroga dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Del resto, bisogna osservare che né i ricorrenti, né le autorità tedesche hanno presentato ricorso contro questa precedente decisione.

155. Se è vero che la Commissione, le autorità tedesche e i ricorrenti, tra l'adozione della decisione Mosel I e quella della decisione, hanno avuto diversi contatti rivelatori delle persistenti divergenze di opinioni circa l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato agli aiuti controversi (v. i punti V e VI della decisione), va rilevato altresì che non è stato addotto alcun argomento specifico o nuovo in tale ambito, in special modo riguardo all'esistenza di un nesso causale tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania [...].

156. Pertanto, occorre dichiarare che i ricorrenti e l'intervenuta sono

stati sufficientemente informati dei motivi della decisione e che, in mancanza di argomenti più specifici, la Commissione non aveva l'obbligo di motivare in modo più esteso.

157. Da quanto precede deriva che gli addebiti attinenti ad una violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e ad un difetto di motivazione vanno respinti ».

12 dicembre 2000, Alitalia - Linee aeree italiane SpA c. Commissione, causa T-296/97, Racc. II-3871.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo IV, segnatamente alla sezione 1.3 dedicata ai termini per proporre ricorso per annullamento. L'Alitalia, a sostegno del ricorso avverso la decisione controversa, ha dedotto, tra l'altro, l'errata applicazione del principio dell'investitore privato in economia di mercato da parte della Commissione. A tal proposito, il Tribunale di primo grado ha osservato:

« 67. Occorre anzitutto ricordare che l'IRI, il quale ha proceduto alla ricapitalizzazione della ricorrente, è una holding pubblica italiana. La ricorrente non contesta che i pubblici poteri italiani abbiano partecipato direttamente all'aumento del capitale previsto nel suo piano di ristrutturazione. Tuttavia, essa sostiene che la Commissione ha qualificato erroneamente come aiuto concesso da uno Stato l'apporto di capitale dell'IRI per ITL 2 750 miliardi. La ricorrente ritiene infatti che l'investimento dell'IRI rispetti il criterio dell'investitore privato, ovvero, in altri termini, che in simili circostanze un investitore privato avrebbe proceduto ad un apporto finanziario di tale entità.

68. Occorre pertanto valutare se, nella fattispecie, sia giustificata la conclusione della Commissione secondo cui l'apporto di capitale di ITL 2 750 miliardi, che l'IRI aveva intenzione di effettuare al momento dell'adozione della decisione impugnata, e che in quel momento era già stato parzialmente versato [...], costituisse un aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. [...]

76. La ricorrente sostiene che la partecipazione di investitori privati allo sforzo di ricapitalizzazione dimostra di per sé che tale ricapitalizzazione rispetta il criterio dell'investitore privato. La Commissione avrebbe manifestamente ignorato tale elemento. La decisione impugnata indica infatti che « nessun investitore privato partecipa (...) all'aumento di capitale in questione, pari a 2 750 miliardi [di ITL] » (punto VII, quinto comma).

77. Da un lato, la ricorrente ricorda come i dipendenti della compagnia, che sono investitori privati, avessero accettato di sottoscrivere l'aumento del capitale per un importo pari a ITL 310 miliardi, il che rappresenta all'incirca il 20% del suo capitale. Dall'altro, essa fa notare di essere una società quotata

alla Borsa valori italiana, nella quale gli azionisti privati detenevano già il 13,6% del capitale al 1° luglio 1996. Essa ribadisce che, in forza del diritto italiano, le azioni che non hanno costituito oggetto di una opzione da parte degli azionisti esistenti devono essere offerte in borsa. Tenuto conto del fatto che l'IRI, ad eccezione dell'anticipo di 1000 miliardi già versati al 1° luglio 1996, si sarebbe semplicemente dichiarato disposto a partecipare alle diverse fasi della ricapitalizzazione della ricorrente, esso sottoscriverà integralmente l'aumento di capitale previsto solo nell'ipotesi in cui nessun privato partecipi a tale aumento.

78. Inoltre, il governo italiano avrebbe espresso la sua ferma intenzione di procedere a breve scadenza, una volta ottenuta l'autorizzazione all'aumento del capitale, alla privatizzazione della ricorrente (lettera 20 dicembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano al Presidente della Commissione; allegato 13 del ricorso), eliminando nel corso dell'anno 1996 la norma di legge che prevede che il 51% del capitale della compagnia debba essere detenuto dallo Stato. [...]

80. Il Tribunale ricorda che il criterio relativo al comportamento di un investitore privato che operi in normali condizioni di economia di mercato è una emanazione del principio della parità di trattamento fra i settori pubblico e privato, principio in base al quale i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, in prosieguo: la « sentenza ENI-Lanerossi », punto 20; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 70).

81. Occorre pertanto rilevare che un apporto di capitali su fondi pubblici soddisfa il criterio dell'investitore privato e non implica un aiuto statale nel caso in cui, tra l'altro, tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili (v., in tal senso, sentenza Air France/Commissione, citata supra al punto 80, punti 148 e 149).

82. Per quanto riguarda anzitutto la partecipazione dei dipendenti al capitale della ricorrente, la Commissione ha potuto decidere a ragione che essa « non potrebbe essere presa in considerazione (...) in quanto interviene in condizioni totalmente diverse » da quelle dell'apporto dell'IRI (decisione impugnata, punto VII, quinto comma).

83. A questo proposito occorre ricordare che, in forza dell'accordo concluso il 19 giugno 1996, i dipendenti della ricorrente hanno dato il loro consenso ad una riduzione salariale. In contropartita di queste riduzioni salariali, il personale dipendente della ricorrente avrebbe ricevuto azioni Alitalia per un valore complessivo di ITL 310 miliardi, che corrispondono alle economie annuali realizzate a termine sui costi di lavoro.

84. In tali circostanze, l'acquisizione di partecipazioni nel capitale della ricorrente da parte del personale dipendente, effettivamente avvenuta, non